

È pur vero, che per l'articolo 27 della detta legge il Governo non può chiedere il parere delle Sezioni unite, avuto il parere della Sezione singola, quando gli affari possono formare oggetto di ricorso alla IV Sezione; ma questo divieto se fosse applicato alla lettera precluderebbe quasi totalmente l'adito del Governo alle Sezioni unite in via consultiva. L'articolo 27 suppone già l'esistenza d'un provvedimento, come l'ordinanza d'un prefetto, e suppone un reclamo in via gerarchica al ministro, quando si avrebbe potuto presentare dall'interessato un ricorso alla IV Sezione. È in questo caso che il Governo non può sentire in via consultiva le Sezioni unite, e può invece fare quello che l'interessato, al quale si riferisce il provvedimento, non ha creduto di fare, cioè provocare quella decisione della IV Sezione, che l'interessato non credette di provocare.

Spesso però si tratta di decreti che non si fanno sopra ricorso in via gerarchica, ma di risoluzioni che il ministro deve pigliare *ex officio*. In questo caso si può dare che il voto di tutto il corpo al quale appartengono i consiglieri della IV Sezione, e quindi il loro stesso voto, sia contrario a quello che essi potrebbero dare o danno come giudici della IV Sezione, e che la decisione di questa Sezione annulli il decreto preso in conformità del parere delle Sezioni unite, e quindi dei Consiglieri della stessa IV Sezione.

Vi è un altro vizio radicale in questa istituzione; ed è questo: si è data una giurisdizione ad un corpo, senza che poi si sian dati i mezzi per la così detta *esecuzione parata*, e nemmeno per dare un obbligo alle Amministrazioni di soggiacere alle decisioni della IV Sezione.

Tutti i corpi che hanno una giurisdizione, sono sempre armati di mezzi esecutivi, per mandare ad effetto le loro deliberazioni. Ora non c'è nessun mezzo per mandare ad effetto le decisioni della IV Sezione, tranne che la buona volontà del ministro, contro il quale le decisioni sono state fatte.

Per esempio, un impiegato ricorre contro un decreto che, secondo lui, ha pregiudicato i suoi diritti; la Quarta Sezione del Consiglio di Stato dice che egli ha ragione; ebbene, tutto questo non significa che il ministro sia obbligato a piegare il capo alla decisione del Consiglio di Stato. Il ministro può obbedire,

o no, a seconda che crede; sicchè quella della Quarta Sezione, si riduce ad una autorità morale per lui.

Comprendo che ci sarebbe un mezzo indiretto: quello di ricorrere ai tribunali, e, armandosi della sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, far condannare il Ministero al risarcimento dei danni, per il danno fatto al funzionario, e non riparato: ma pagando il danno il Governo non sarebbe per ciò obbligato alla nomina, alla promozione, od alla reintegra nell'ufficio, in conformità di quanto apparirebbe dal pronunciato della Corte della giustizia amministrativa.

Il fatto è che nella legge sul Consiglio di Stato non c'è nulla che imponga al potere esecutivo di dover eseguire le decisioni emanate dalla Quarta Sezione. Ne abbiamo avuto un recente esempio a proposito di certi aggiunti aggiudicari i quali nominati col vecchio sistema, chiesero invano d'essere nominati giudici di tribunale dopo il loro tirocinio. Non valse loro il ricorso al Consiglio di Stato e la decisione ottenuta dalla IV Sezione. Essi furono nominati pretori e lasciati pretori, finchè dopo molto tempo non piacque al Governo di nominarli giudici di collegio, perdendo così per molto tempo anzianità e stipendio.

Il tempo non mi permette di fare altre osservazioni sopra codesto tema; ma io credo che l'argomento meriti tutta l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, onde portare a compimento questa istituzione, che è il più bel monumento dell'ingegno pratico e grande di Silvio Spaventa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lacava.

Lacava. Debbo fare qualche osservazione in ordine a ciò che ha detto testè l'onorevole Nocito, che non mi pare corrisponda intieramente al contenuto della legge sulla IV Sezione del Consiglio di Stato.

Egli suppone il caso che la IV Sezione debba decidere su di un ricorso sul quale abbia già preso un provvedimento il Consiglio di Stato a Sezioni riunite. Ora a me pare che questo caso non possa avvenire giusta gli articoli 27 e 28 della legge.

La IV Sezione può provvedere sui ricorsi sui quali siasi già pronunciata una delle altre Sezioni dal Consiglio di Stato, ma non mai su quello che ha già deciso il Consiglio di Stato a Sezioni riunite.